

**Bruxelles, 10 giugno 2026
(OR. en)**

**9373/26
ADD 1**

**RECH 222
ASIE 19**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Allegato della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'India per un accordo sulla sua partecipazione ai programmi dell'Unione e sulla sua associazione al pilastro II di Orizzonte Europa

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'INDIA, DALL'ALTRA, RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE E ALL'ASSOCIAZIONE DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA AL PILASTRO II DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE ORIZZONTE EUROPA (2021-2027)

1. L'accordo dovrebbe precisare i termini e le condizioni per la partecipazione della Repubblica dell'India ai programmi dell'Unione. L'accordo:
 - (a) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - (b) stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari destinati ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario¹;
 - (c) non conferisce al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda i programmi dell'Unione;
 - (d) garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
2. L'accordo dovrebbe prevedere che le eventuali future associazioni della Repubblica dell'India ad altri programmi dell'Unione si configurino come singoli protocolli dell'accordo. Nei negoziati la Commissione dovrebbe valutare la possibilità che tali protocolli siano adottati con procedura semplificata da un organo istituito a norma dell'accordo. I principi generali per la partecipazione ai programmi dell'Unione sarebbero stabiliti dall'accordo.
3. L'accordo dovrebbe stabilire l'ammontare del contributo finanziario che l'India deve versare al bilancio generale dell'Unione.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

4. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa (2021-2027) dovrebbe stabilire termini e condizioni specifici per la partecipazione della Repubblica dell'India al pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" del programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa, in linea con il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio², la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio³ e qualsiasi altra norma relativa all'attuazione del programma.
5. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa dovrebbe prevedere per la Repubblica dell'India lo status di osservatore presso il comitato di programma di Orizzonte Europa in funzione della portata della sua associazione al programma (quindi solo per le formazioni del comitato di programma che intervengono nell'attuazione del pilastro II).
6. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa dovrebbe comprendere una clausola di reciprocità grazie alla quale i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione potranno partecipare, per quanto possibile e in modo reciproco, al programma o ai programmi della Repubblica dell'India equivalenti al pilastro II di Orizzonte Europa.
7. Il protocollo sulla partecipazione a Orizzonte Europa dovrebbe rispecchiare le disposizioni di Orizzonte Europa relative alla protezione delle risorse strategiche, degli interessi, dell'autonomia o della sicurezza dell'Unione.
8. L'accordo dovrebbe promuovere i valori e principi fondamentali condivisi, anche nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione.

² Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

³ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

9. L'accordo dovrebbe stabilire norme di sana gestione finanziaria dei finanziamenti dell'Unione. In particolare dovrebbe prevedere un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche tramite la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative e il recupero dei fondi. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe poter svolgere indagini amministrative, compresi controlli e ispezioni in loco. La Procura europea (EPPO) dovrebbe poter indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
10. Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere una clausola sull'applicazione provvisoria e/o retroattiva dell'accordo. L'accordo dovrebbe essere coerente con le politiche e gli obiettivi collegati dell'Unione.
-